



# Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LXII - n.9 - Ancona Settembre 2016

## Focus Frumento e Grandi Colture: Convergenza Sull'interprofessione



Interprofessione e contratti di filiera, con maggiore sinergia e concertazione tra le parti economiche - industria in primis - per recuperare margini di competitività sul mercato dei cereali, sull'esempio 'qualitativo' della francese Agrimer. Ma anche miglioramento del sistema di stoccaggio e produzione di grano duro made in Italy di qualità. Questi gli assi portanti su cui puntare per rilanciare il comparto dei cereali secondo quanto emerso a Roma nel corso del focus "Frumento e grandi colture: per una strategia dell'interprofessione", svoltosi il 29 settembre a Palazzo della Valle organizzato da Confagricoltura in collaborazione con L'Informatore Agrario. Al tavolo, oltre al presidente di Confagricoltura, Mario Guidi, alcuni tra i più importanti attori nazionali e internazionali del

comparto, tra cui il presidente di Assalzo, Alberto Allodi, il presidente AIDEPI, Paolo Barilla, e il presidente di Italmopa, Ivano Vacondio.

"Attraverso il nostro organismo interprofessionale - ha spiegato **Jean-François Gleizes**, presidente di Passion Céréales e membro del Consiglio specializzato Cereali di France AgriMer - abbiamo creato un rapporto quasi permanente tra gli attori, che permette di superare i momenti difficili. La produzione in Francia è pari a 1,5 mln di tonnellate di granelle, contiamo entro il 2020 raddoppiare la produzione grazie ad una filiera organizzata da monte a valle. La filiera in questo senso è una famiglia, il nocciolo duro degli scambi, dove mettiamo tutto sul tavolo: produttori, ricerca, selezione, trasformazione e cooperazione".

### SOMMARIO

#### APERTURA

- Focus frumento e grandi colture pag. 1,2

#### ECONOMICO

- Birra artigianale pag. 3
- CONAI e gli agricoltori pag. 4
- Olio, semplificazioni pag. 5
- Vini aromatizzati e bevande spiritose pag. 5

#### INSERTO

- Abilitazione alla Guida del Trattore pag. 6-7

#### LAVORO

- Contratto a tutele crescenti e licenziamento pag. 8,9
- Verbali accordo collettivo integrativo pag. 10,11
- Accordo FCA-Confagricoltura pag. 11

#### LEGALE

- Prelazione agraria pag. 12

[www.anconaconfagricoltura.it](http://www.anconaconfagricoltura.it)  
[www.confagricoltura.it](http://www.confagricoltura.it)

#### Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



Per il presidente di Assalzo, **Alberto Allodi**: “E’ la prima volta che la filiera viene rappresentata nella sua interezza. Quando parliamo di organismo interprofessionale il paragone tra Francia e Italia risulta difficile da immaginare, anche perché la Francia è un Paese eccedentario in termini di produzione, mentre l’Italia è un Paese deficitario di oltre il 50%.

“La Francia è un bel modello – ha detto **Paolo Barilla**, presidente AIDEPI - ma la natura dei due Paesi è così differente tanto da essere un’utopia copiare un modello così avanzato e maturo, dove non c’è opposizione ma collaborazione. Noi partiamo da quello che dobbiamo offrire al consumatore: la filiera quindi la ricostruiamo in senso opposto. Avere un sistema più semplificato, che lavori su poche cose molto rilevanti per poi rafforzare la posizione dei pastifici italiani verso l’export, è fondamentale per il nostro futuro. Come Barilla stiamo cercando di organizzare questo modello al nostro interno, perché abbiamo bisogno di avere quantità e qualità: una costanza qualitativa e un approvvigionamento sicuro. Noi non viviamo serenamente il periodo, siamo molto preoccupati e stiamo investendo molto per farci la nostra filiera.

Per il presidente di CerealDocks, **Mauro Fanin**: “Nel modello italiano spesso si parla di filiere dal campo alla tavola, ma in Italia spesso la filiera si ferma a metà strada. All’estero invece troviamo disponibilità a valorizzare questa filiera. L’unico

modo per far crescere i prezzi è esportare i prodotti. Non possiamo competere da soli, né come stato, dobbiamo allargare i confini ma se già tra di noi non riusciamo a fare la cosiddetta ‘famiglia’ ovviamente ci troveremo a discutere per tanti mesi ed anni: pensiamo a quanto siamo andati avanti sulle classificazioni delle commodities per definire una linea e degli standard comuni. Per fare meglio e dare un servizio all’industria dobbiamo caratterizzare i nostri prodotti e dialogare molto di più.

Per il presidente di Confagricoltura, **Mario Guidi**: “Come filiera dobbiamo cambiare approccio ai problemi retrovaretradinoilerisposte a programmazione e destinazione delle produzioni, valorizzazione del made in Italy e quindi un prezzo soddisfacente nei vari passaggi dal campo allo stoccaggio fino alla trasformazione. E questo prima ancora di chiedere il sostegno delle varie Istituzioni pubbliche. L’obiettivo che ci dobbiamo porre è quello di costruire una ‘cabina di gestione’, di ‘pilotaggio’ come l’hanno chiamata significativamente i francesi, dei rapporti di filiera di nuovo tipo, non diretti a tirare la coperta da una parte o dall’altra, ma finalizzati a costruire un modello di collaborazione tra imprese. Per parlare concretamente di mercato e definire il prezzo ma, soprattutto, per programmare il percorso di crescita del sistema, superando le vecchie logiche speculative. Per tutto ciò la sede ideale è l’interprofessione di prodotto: frumento o soia che sia”.

“Noi siamo assolutamente per l’interprofessione – ha sottolineato il presidente di Italmopa, **Ivano Vacondio** - ma bisognerà vederne i contenuti, soprattutto di chi partecipa. Difficilmente l’esempio francese può essere replicabile. Per il futuro, bisognerà che intorno all’interprofessione ci sia tutta la filiera e non possiamo dimenticare la GDO, altrimenti diventa difficile chiudere il cerchio. Domani se si vuole continuare a produrre grano duro o grano tenero è indispensabile partire a valle, a partire dal sistema dei centri di raccolta che è ormai medievale e superato. Occorrerà infine – ha concluso Vacondio - mettere mano alla comunicazione e alla valorizzazione del prodotto nell’interesse della filiera, per far fronte a una demonizzazione del prodotto aberrante”.

Tra gli aspetti affrontati, anche quello della qualità. Per il presidente di Confagricoltura, **Mario Guidi**: “Come agricoltori, dobbiamo fare la nostra parte continuando a impegnarci per migliorare la qualità. Ma questa qualità deve poi essere riconosciuta, selezionata e premiata da stoccatore e trasformatori, evitando di fare di tutto il grano “un mucchio” e di vanificare così i nostri sforzi per produrre al meglio. E non dobbiamo scandalizzarci se il prodotto raccolto viene diversamente collocato sul mercato a seconda della sua qualità. Anche questo è un modo per valorizzare il made in Italy. Anche se l’obiettivo principale resta quello di aumentare globalmente la quantità di qualità”.

## BIRRA ARTIGIANALE



Tra le importanti novità contenute nel nuovo collegato agricolo approvato il 6 luglio al Senato, c'è da segnalare un **traguardo storico per tutto il settore birrario italiano**.

L'art. 35 del disegno di legge votato e ancora in attesa di pubblicazione, infatti, dà per la prima volta a livello normativo, la **definizione di birra artigianale**.

Il testo normativo stabilisce che "si definisce **birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione**. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi".

La principale conseguenza di tale novità, consiste nella

possibilità di inserire la dicitura "birra artigianale" in etichetta: **tale condotta era stata spesso sanzionata, in quanto la vetusta legge 1354/1962 prevedeva la possibilità di indicare, oltre al marchio, le sole diciture "birra analcolica", "birra leggera o birra light", "birra speciale" o "birra a doppio malto"**.

Un altro aspetto fondamentale su cui la nuova previsione normativa va ad incidere, riguarda la limitazione del numero di soggetti aventi i requisiti necessari per la produzione di "birra artigianale".

Spesso, infatti, nell'anarchico regime previgente, anche alcuni grandi birrifici si arrogavano il diritto di dichiarare la propria birra o alcune linee come prodotta in maniera artigianale. Ora, invece, solo i piccoli produttori, in virtù del nuovo art. 2, comma 4-bis della L. 1354/1962, potranno fregiarsi di tale titolo.

Oltre alla birra artigianale, si ricorda che esiste anche la categoria delle cosiddette "birre agricole". Il DM 212/2010 ha infatti introdotto la "produzione di malto e birra" tra le attività che possono essere qualificate come attività connesse ai

fini delle imposte sui redditi.

Per poter essere tale, la birra agricola deve essere prodotta dal coltivatore utilizzando prevalentemente i propri prodotti.

Sempre il collegato agricolo ha poi sancito l'impegno **dell'ordinamento**, compatibilmente con le risorse economiche e la disciplina UE degli aiuti di Stato, nel favorire il **"miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati"**. Infatti,

la produzione del luppolo in Italia è, al momento, ancora minima e insufficiente a coprire il fabbisogno dei birrai italiani che sono costretti a rifornirsi all'estero.

Si tratta dei primi passi fatti dal legislatore, al fine di dare tutela e supporto ad un settore in grande crescita (negli ultimi dieci anni i microbirrifici sono aumentati del 190%), ma ancora non basta.

**Si attende, infatti, una riduzione delle accise che anche i microbirrifici sono obbligati a pagare sulla base della birra prodotta e non su quella venduta. Questo sistema è decisamente penalizzante:** se per le grandi industrie è più semplice predeterminare il numero delle vendite, per un piccolo birrificio artigianale pare, invece, un'operazione decisamente più complessa. Tale riduzione, quindi, avrebbe importanti ripercussioni positive che potrebbero dare ulteriore spinta al settore.

Confagricoltura Ancona Ufficio Fiscale  
Marco Pennacchioni

## CONAI: FINALMENTE CHIARITI GLI OBBLIGHI PER GLI AGRICOLTORI

Per anni, il tema relativo alla necessità o meno dell'iscrizione al Conai delle imprese agricole ha scatenato ampi dibattiti che, peraltro, non hanno mai portato ad una posizione netta ed univoca. Oggi, però, tale caos interpretativo può dirsi risolto, grazie all'intervento del Legislatore che ha finalmente fatto chiarezza.

La normativa precedente, contenuta all'interno del D. Lgs. 152/2006, prevedeva la necessità per tutti i produttori e gli utilizzatori di imballaggi di partecipare al Consiglio Nazionale Imballaggi (appunto, Conai) per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata. Secondo la disciplina di riferimento,

chiunque acquista imballaggi per destinarli alla vendita, siano essi pieni o vuoti, era da considerare come utilizzatore e, in quanto tale, doveva essere iscritto al Conai.

Sulla scorta di tale previsione, ci si è chiesti se anche l'imprenditore agricolo dovesse essere ricompreso all'interno dell'ambito di applicazione di tale norma. In linea di principio, si riteneva che nessuna esclusione andava operata, quindi se, ad esempio, l'agricoltore acquistava cassette per rivendere la propria frutta, egli andava qualificato come utilizzatore e, di conseguenza, doveva essere iscritto al Conai.

Taluni, invece, sostenevano che l'imprenditore agricolo, in forza

delle proprie peculiarità e del regime di favore previsto dall'ordinamento, potesse essere escluso da tale iscrizione.

**L'articolo art. 11 del Collegato Agricolo ha definitivamente risolto il contrasto interpretativo sopra descritto, precisando che "le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva".**

Sulla base dell'articolo in analisi, quindi, viene definitivamente esclusa la necessità per gli imprenditori agricoli di iscriversi al Consorzio Nazionale Imballaggi o ad altro consorzio/sistema privato di raccolta.

La retroattività prevista dall'art. 11, poi, consentirà agli imprenditori agricoli di sanare eventuali situazioni relative ad inadempienze pregresse, per le quali erano previste sanzioni fino a 60.000 euro. In forza delle modifiche del Collegato agricolo, invece, tali somme sono state ridotte: chi non adempie agli obblighi di iscrizione al Conai sarà punito con una sanzione pecuniaria di 5.



## Olio Extra Vergine di Oliva: Semplificazioni

L'articolo 1 comma 1 del "Collegato Agricolo" esenta i produttori che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione, dall'obbligo di costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, semplificando così l'attività e incentivando la produzione in autoconsumo senza

intaccare la tracciabilità dell'olio.

Si ricorda che con l'applicazione della legge n. 9 del 14 gennaio 2013, al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, ha stabilito che tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti sono obbligati a costituire e aggiornare il

fascicolo aziendale.

Con il comma 1 dell'art. 1 quindi **vengono esentati dall'obbligo di tenuta del fascicolo aziendale i piccoli produttori di oli vergini, extravergini e lampanti destinati ad autoconsumo, sempreché tale produzione sia inferiore a 350 Kg annui.**

## Vini aromatizzati e bevande spiritose

I vini aromatizzati e le bevande spiritose, ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 5 del "Collegato Agricolo", sono particolari prodotti alcolici che pur avendo tutelata la loro indicazione di origine (IG) non possono fregiarsi dell'acronimo IGP o DOP non essendo considerati all'interno del Reg. (UE) 1151/2012. Non hanno quindi l'obbligo di costituire un consorzio di tutela.

Il comma 5 dell'art. 1 al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini stabilisce che può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali un consorzio di tutela.

Le disposizioni generali per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi di tutela saranno emanate con uno specifico provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



### Provvedimenti attuativi

Articolo	Argomento	Oggetto	Prov.	Amministrazione	Entro
Art. 1 comma 5	vini aromatizzati e bevande spiritose	costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela	Decreto	Mipaaf	

**MODULO GIURIDICO: 1 ora**


- cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza con particolare riferimento all'uso delle attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. 81/08);
- responsabilità dell'operatore.
- **VERIFICA FINALE** (questionario a risposta multipla).

**MODULO TECNICO: 2 ore**

- categorie di trattori;
- componenti principali;
- dispositivi di comando e di sicurezza;
- controlli da effettuare prima dell'utilizzo;
- DPI specifici da utilizzare con i trattori;
- modalità di utilizzo in sicurezza e rischi (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con superfici calde e parti in movimento, rischi dovuti alla mobilità, utilizzo di attrezzature trainate e portate);
- **VERIFICA FINALE** (questionario a risposta multipla).

**MODULI PRATICI: di 5 ore ciascuno per trattore a ruote ed a cingoli**

- individuazione dei componenti principali;
- individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza;
- controlli pre-utilizzo;
- pianificazione delle operazioni di campo;
- esercitazioni di pratiche operative;
- **VERIFICA PRATICA** (prova pratica: due prove di guida con e/o senza attrezzature).

**CHI E QUANDO DEVE CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE?**

Legge 9/8/2013, n. 98, modificata dall'art. 8 comma 5-bis Legge 27/2/2015, n. 11

LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLA CHE: <b>ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015</b>	Corso di formazione	Corso di aggiornamento (ogni 5 anni)
Sono <b>GIÀ</b> addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale, ma <b>NON</b> hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione)	entro il <b>31 dicembre 2017</b>	entro 5 anni dall'avvenuta formazione
<b>NON</b> sono addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale e <b>NON</b> hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione)	Corso prima dell'utilizzo	entro 5 anni dall'avvenuta formazione
Hanno una formazione <b>pregressa equiparabile</b> a quella prevista dall'Accordo del <b>22/02/2012</b> (perché il corso di formazione seguito era di durata non inferiore, composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale di apprendimento)		entro il <b>31 dicembre 2020</b>
Hanno una formazione <b>pregressa NON equiparabile</b> a quella prevista dall'Accordo del <b>22/02/2012</b> (corso di formazione di durata inferiore, ma composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale di apprendimento)		entro il <b>31 dicembre 2017</b>
Hanno una formazione <b>pregressa NON equiparabile</b> a quella prevista dall'Accordo del <b>22/02/2012</b> (corso di formazione di durata inferiore <b>senza</b> verifica finale di apprendimento)		con verifica di apprendimento entro il <b>31 dicembre 2017</b>
Sono addetti alla conduzione e hanno esperienza documentata almeno pari a <b>2</b> anni.		entro il <b>13 marzo 2017</b>

**Campagna promossa da:**

Coordinamento Tecnico delle Regioni, INAIL - Direzione Centrale Prevenzione - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, MiPAAF (Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - DISR III)





# INAIL



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI



**Promozione della salute e sicurezza nelle attività agricole,  
zootecniche e forestali Piano Nazionale Agricoltura**

**Trattori agricoli o forestali  
Formazione e addestramento ai sensi  
dell'art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08**

**Abilitazione alla guida del trattore**

## GUIDA SICURO IN CAMPO E SU STRADA !!!



Chiunque utilizza trattori agricoli e forestali deve, ai sensi dell'art. 73, comma 5, essere in possesso di una **formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro**, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Tale formazione è attestata dall'abilitazione all'uso, in vigore, **per i lavoratori del settore agricolo, dal 31/12/2015**; nelle pagine che seguono sono illustrati i contenuti della formazione e le diverse scadenze.

I corsi, le cui modalità esecutive sono definite dall'accordo stato-regioni del 22 febbraio 2012, possono essere organizzati da soggetti formatori pubblici (Regioni e Province autonome, Ministero del lavoro, INAIL), associazioni datoriali, ordini professionali e soggetti privati accreditati.  
I corsi prevedono l'effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da effettuarsi in un campo prove le cui specifiche caratteristiche sono individuate per legge.

**L'accordo stato-regioni del 22 febbraio 2012 sancisce l'obbligo di specifica abilitazione professionale degli operatori addetti all'uso del trattore agricolo o forestale**



**Fornisce indicazioni su:**

- modalità di riconoscimento dell'abilitazione;
- soggetti formatori;
- durata della formazione;
- indirizzi e requisiti minimi della formazione.

### Formazione

- Nell'allegato 8 sono stabiliti i requisiti minimi dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8-13 ore) e relative attrezzature intercambiabili.
- È composta da un **modulo giuridico** (1 ora), **uno tecnico** (2 ore) e **due pratici** (uno per trattori a ruote e uno per trattori a cingoli di 5 ore ciascuno).
- Ogni modulo prevede una verifica finale.
- L'abilitazione ha validità di 5 anni e dovrà essere rinnovata mediante un corso di aggiornamento di almeno 4 ore.

### Esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo

- Si intende almeno pari a due anni
- I *lavoratori autonomi*, il *datore di lavoro utilizzatore*, il *lavoratore subordinato* possono documentare l'esperienza attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.
- Per "lavoratori del settore agricolo" si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività comprese tra quelle elencate all'art. 2135 (è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).

## Contratto a tutele crescenti e licenziamento

Il Governo, nel disciplinare il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti in attuazione della legge delega meglio nota come Jobs Act, con l'emanazione del D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 entrato in vigore il 7 marzo ha introdotto una nuova disciplina dei licenziamenti che va ad affiancare, e parzialmente a sostituire, la regolamentazione previgente.

### Destinatari

I destinatari della nuova disciplina sono tutti i lavoratori subordinati assunti con contratto a tempo indeterminato a far data dal 7 marzo 2015, fatta eccezione per i dirigenti. Sostanzialmente, il Legislatore ha previsto un duplice regime di tutele in virtù della data di assunzione del lavoratore; la data del 7 marzo 2015 funge da spartiacque tra i “vecchi assunti” e i “nuovi assunti”. Infatti, le nuove tutele crescenti si applicano esclusivamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015, anche in seguito della conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato, nonché ai lavoratori già alle dipendenze di un datore di lavoro che abbia superato dopo il 7 marzo 2015 il limite dimensionale di 15 dipendenti nella singola unità produttiva, oppure quello di 60 dipendenti sul territorio nazionale.

**Rimangono esclusi dai riflessi della nuova normativa i lavoratori subordinati assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015, i**

**lavoratori del pubblico impiego privatizzato e i dirigenti.**

### Legittimità licenziamento

I presupposti perché il provvedimento di licenziamento risulti legittimo non sono cambiati: nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento del lavoratore può avvenire esclusivamente per giusta causa, ossia per un motivo che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro o per giustificato motivo, che può consistere in un notevole inadempimento del lavoratore (e in questo caso trattasi di giustificato motivo soggettivo) o in una ragione inerente l'attività produttiva (trattasi del cosiddetto giustificato motivo oggettivo).

### Indennità

**Mutano, invece, le conseguenze del licenziamento che sia dichiarato illegittimo dal giudice;** infatti, la nuova normativa prevede che, qualora venga accertato che il licenziamento non è sorretto né da una giusta causa, né da un giustificato motivo soggettivo né da un giustificato motivo oggettivo, il giudice condanni il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro mensilità e non superiore a ventiquattro mensilità (art. 3, D.Lgs. n. 23/15).

La misura di tale indennità viene dimezzata – quindi da un minimo di due a un massimo di dodici mensilità – rispetto ai lavoratori dipendenti di un datore di lavoro che in ciascuna sede, stabilimento, filiale o ufficio o reparto autonomo, o nello stesso comune, occupi fino a 15 lavoratori (o comunque non più di 60 lavoratori sull'intero territorio nazionale).

**In ipotesi di licenziamento illegittimo, pertanto, la tutela accordata al lavoratore cresce in misura proporzionale all'aumentare dell'anzianità di servizio del lavoratore, in virtù di uno schema rigido che esclude ogni tipo di valutazione discrezionale del giudice, che dovrà recepire il calcolo matematico individuato dal legislatore.**

### Reintegro

Dato fondamentale e caratterizzante del contratto a tutele crescenti è che **il Giudice non ha più la possibilità di ordinare la reintegrazione del lavoratore, in conseguenza della pronuncia di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; il Giudice può ordinare il reintegro, invece, qualora accerti l'illegittimità del licenziamento disciplinare (sia per giusta causa sia per giustificato motivo soggettivo), ma esclusivamente nel caso in cui sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, con onere della relativa prova a carico del lavoratore stesso.**

In caso in cui il lavoratore provi in giudizio che il fatto materiale posto

alla base del licenziamento non si è mai verificato, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, con un limite massimo fissato in dodici mensilità. Da tale indennità andranno decurtati *l'aliunde perceptum* – ossia la somma percepita dal lavoratore nello svolgimento di altra attività lavorativa nel periodo intercorso tra il licenziamento e la reintegrazione – nonché *l'aliunde percipiendum* – ossia la somma che il lavoratore avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro.

### Previdenza

**Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal giorno del licenziamento illegittimo a quello dell'effettiva reintegra, senza però incorrere, per espressa previsione legislativa, nelle sanzioni previste per le ipotesi di omissione contributiva. Il lavoratore può optare, in ogni caso, in luogo della reintegrazione, per un'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità (esente da contribuzione previdenziale).**

La tutela reintegratoria viene ribadita nei casi di licenziamento nullo, in quanto discriminatorio (determinato in via esclusiva da ragioni di credo politico o religioso, dall'appartenenza a un sindacato e partecipazione alle relative attività, dall'esercizio del diritto di sciopero, da ragioni razziali, di lingua, di sesso, di età, di orientamento

sessuale) ovvero per gli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge (ad es. in concomitanza di matrimonio o maternità), nonché per l'ipotesi di licenziamento intimato oralmente.

**L'onere della prova rispetto alla discriminatorietà del licenziamento incombe sul lavoratore, il quale deve dimostrare che la causa discriminatoria ha motivato in via esclusiva il licenziamento; non è sufficiente, pertanto, la sussistenza di un intento discriminatorio quando il licenziamento sia comunque fondato su una giusta causa o giustificato motivo soggettivo.**

### Licenziamento nullo

In tutti questi casi, indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali del datore di lavoro, il giudice dichiara la nullità del licenziamento e ordina la reintegrazione del lavoratore, condannando altresì il datore di lavoro al pagamento di un'indennità a titolo di risarcimento del danno, sempre commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto in relazione al periodo intercorso tra la data del licenziamento e quella della effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; tale indennità, mai inferiore a cinque mensilità, va decurtata degli importi percepiti per lo svolgimento di altre attività lavorative.

### Impugnazione

**Il lavoratore ingiustamente licenziato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del deposito della pronuncia del giudice o dall'invito del datore di**

**lavoro a riprendere servizio, può scegliere un'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità (esente da contribuzione), in luogo della reintegrazione.**

Infine, il giudice che affronti l'evenienza di in un licenziamento affetto da vizi formali (ad esempio perché intimato senza esplicitare la motivazione) oppure da vizi procedurali (perché comminato in violazione della procedura disciplinare prevista dall'art. 7 della L. n. 300/70), dichiara estinto il rapporto di lavoro a far data dal licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità esente da contribuzione previdenziale nella misura di una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in ogni caso per un totale non inferiore a 12 mensilità.

**Detta indennità viene dimezzata nel caso in cui il datore di lavoro occupi fino a 15 dipendenti e rimane assorbita quando concorre con le indennità (di importo superiore) previste per i casi di nullità e illegittimità quando, oltre ai vizi formali e procedurali, vengano accertati vizi sostanziali del provvedimento datoriale.**

Dette previsioni, che, escludendo la possibilità di una valutazione discrezionale/equitativa del giudice, consentono alle parti di valutare a monte l'alea di un eventuale contenzioso, rappresentano nelle intenzioni del Legislatore un incentivo alla definizione stragiudiziale delle vertenze ed una conseguente riduzione delle impugnazioni giudiziali dei licenziamenti.

Avv. Corinne Ciriello  
www.pmi.it

**Verbali di Accordo Collettivo Integrativo ai C.p.l.  
con Decorrenza Del 01/01/2012 e 31/12/2015 Operai Agricoli  
e del Cpl Impiegati Agricoli con Decorrenza dal 01/01/2010 al  
31/12/2013 e dal 01/01/2014 al 31/12/2017  
(Salario Provinciale Variabile - Anno 2016 – Riferimento Anno 2015)**



Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del citato C.P.L. di Ancona si sono incontrate in data odierna per stipulare l'apposito accordo riguardante il salario per obiettivi riferito all'anno 2015.

Vista la relazione della commissione paritetica all'uopo costituita, che ha valutato l'andamento delle produttività a livello provinciale, il rapporto addetti PLV nonché il valore aggiunto riferito alla

specificità particolare delle aziende inserite nei vari settori produttivi. Le parti fanno proprie le proposte della commissione paritetica nel fissare il salario variabile, per l'anno 2015, sia per i settori della lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'agriturismo, nonché per quanto attiene il settore tradizionale delle produzioni.

Gli importi appresso determinati (arrotondati all'euro) sono da considerarsi omnicomprensivi e non incideranno sui vari istituti contrattuali per l'anno di riferimento ne per quelli futuri. Per gli OTD il premio giornaliero è determinato suddividendo l'importo annuale per 270.

**Settore tradizionale delle produzioni**

	OTI	OTD	IMPIEGATI	
1 Livello	€ 401,00	€ 1,48	1 Livello	€ 401,00
2 Livello	€ 381,00	€ 1,41	2 Livello	€ 381,00
3 Livello	€ 370,00	€ 1,37	3 Livello	€ 370,00
4 Livello	€ 355,00	€ 1,31	4 Livello	€ 355,00
5 Livello A	€ 329,00	€ 1,22	5 Livello	€ 323,00
5 Livello	€ 323,00	€ 1,20	6 Livello	€ 287,00
6 Livello	€ 287,00	€ 1,06		

**Settore delle lavorazioni, trasformazioni, commercializzazioni e agriturismo**

	OTI	OTD	IMPIEGATI	
1 Livello	€ 459,00	€ 1,70	1 Livello	€ 459,00
2 Livello	€ 438,00	€ 1,62	2 Livello	€ 438,00
3 Livello	€ 427,00	€ 1,58	3 Livello	€ 427,00
4 Livello	€ 405,00	€ 1,50	4 Livello	€ 405,00
5 Livello A	€ 390,00	€ 1,44	5 Livello	€ 374,00
5 Livello	€ 374,00	€ 1,38	6 Livello	€ 333,00
6 Livello	€ 333,00	€ 1,23		

Detti importi verranno erogati, in unica soluzione, con la retribuzione del mese di luglio da pagarsi entro il 20 Settembre 2016. Si precisa che per gli OTD il premio è determinato moltiplicando l'importo giornaliero per le effettive giornate lavorate nell'anno 2015; l'entità massima dovuta non potrà superare quella prevista per operaio fisso (OTI) di pari livello (vedi quota annua).

Le parti impegnano la commissione paritetica a predisporre entro e non oltre il 30/06/2017, una relazione sull'andamento provinciale del comparto agricolo.

Agli effetti dell'applicazione del regime contributivo previsto

dall'Art.2 D.L.67/97 convertito nella legge n.135/97 e successive modificazioni in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 481 della legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013 ) e in base anche alla circolare 11/E del 30/04/2013 emanata dalla Agenzia delle Entrate circa le indicazioni operative.

Sarà cura della Confagricoltura provvedere al deposito del presente Contratto Integrativo di II Livello presso l'Ufficio Provinciale di Lavoro e della massima Occupazione. Il deposito così effettuato avrà valore anche ai sensi dell'Art.3 del D.L. n.318/96 convertito nella Legge 301/96 e successive modifiche e/o

integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Jesi 05/08/2016

Confagricoltura Unione Prov.le  
Agricoltori

Coldiretti Provinciale

C.I.A. Provinciale

F.L.A.I. C.G.I.L.

F.A.I. C.I.S.L.

U.I.L.A. U.I.L.

CONFEDERDIA

## Accordo FCA – Confagricoltura

S'informa che dal 1 agosto 2016 è stato sottoscritto **un accordo commerciale tra FCA e Confagricoltura valido fino al 31 dicembre 2016**, per i propri dipendenti e per tutte le aziende associate a Confagricoltura di conseguenza alle Unioni Provinciali Agricoltori.

Accordo prevede delle offerte di acquisto a prezzi molto vantaggiosi per autoveicoli delle seguenti marche:

**FIAT, ABARTH, ALFA ROMEO, LANCIA, JEEP e FIAT PROFESSIONAL**

Maggiori informazioni presso gli Uffici dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona



## Prelazione Agraria: estesa allo I.A.P.

Tra le novità contenute nel testo del c.d. Collegato agricolo, è necessario effettuare un apposito approfondimento in merito alla estensione operata dall'art. 1 co. 3 del Collegato ( L. n°154 del 28/7/2016) del diritto di prelazione a favore dello IAP (Imprenditore Agricolo Professionale)

Come noto, l'istituto in parola, disciplinato dall'art. 8 L.590/1965 e dal successivo art. 7 L. 817/71, è stato oggetto di una copiosa giurisprudenza che, negli anni, ha delineato un quadro interpretativo articolato, relativo ad una casistica complessa. Ferma restando l'attribuzione del diritto, in presenza di determinati requisiti anche oggettivi, alla sola figura del coltivatore diretto (secondo la definizione riportata nell'art. 31 L.590/1965), insediato sul fondo posto in vendita o confinante ad esso, il legislatore era già intervenuto nel 2004, precisando che il diritto di prelazione (ed il successivo diritto di riscatto) "spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e seguenti del codice civile" (art. 2 co. 3 D.lgs. 99/2004).

A fronte di una interpretazione giurisprudenziale non sempre univoca, l'intervento legislativo suddetto ha dunque chiarito l'applicazione dell'istituto anche alle società di persone, purché la metà dei soci sia però in possesso della qualifica di CD.

Ciò che la legge del 2004 non ha invece operato, come noto, è la completa parificazione fra la figura del coltivatore diretto e quella dello IAP. L'estensione di alcuni istituti previsti originariamente per il coltivatore diretto, all'imprenditore agricolo professionale, sono oggetto

invece di specifiche disposizioni di legge che, avuto riguardo a singoli diritti, hanno esteso l'operatività anche allo IAP (si pensi alle agevolazioni fiscali e creditizie in materia di piccola proprietà contadina: art. 1 co. 4 e art. 2 co. 4 D.Lgs. n°99/2004; art. 2 co. 4 bis DL. n° 194/2009; alla materia dell'espropriazione: art.40 DPR. n°327/2001, etc.).

Con il recente collegato agricolo, che si inserisce per l'aspetto che stiamo trattando, in questo quadro, il legislatore ha esteso il diritto di prelazione agraria anche all'imprenditore professionale, ma non senza limitazioni.

Ed invero, in primo luogo, la modifica è intervenuta sul solo art. 7 L.817/71 (che, come detto in precedenza, contempla il diritto di prelazione attribuito al proprietario confinante), aggiungendo fra i titolari del diritto "l'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti".

Dalla formulazione della norma, ferma restando la prassi giurisprudenziale che si verrà a sviluppare, può al momento trarsi:

- lo IAP può esercitare, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, ovvero dal 25 agosto u.s., il diritto di prelazione solo se proprietario confinante col terreno venduto. Per la nozione di "confinante" si ritiene che valgano i principi elaborati dalla giurisprudenza in precedenza;
- lo IAP, quindi, se affittuario della superficie posta in vendita, non può beneficiare della priorità data dalla prelazione, che, in tal caso, continua ad essere riferita al solo affittuario coltivatore diretto;
- lo IAP proprietario

confinante, ai fini dell'operatività del diritto, deve essere iscritto alla gestione previdenziale agricola;

- sotto il profilo oggettivo, il terreno posto a confine e messo in vendita deve essere "libero" da insediamenti di terzi coltivatori diretti muniti di valido titolo di conduzione (mezzadria, colonia, affitto, compartecipazione, enfiteusi). Un ulteriore profilo applicativo del recente intervento normativo è quello della applicazione della estensione operata dal legislatore alle società IAP. Se, da un lato, occorre evidenziare che la norma subordina il diritto al requisito previdenziale, proprio delle persone fisiche, e che per il coltivatore diretto il diritto è stato esteso alla società attraverso una esplicita previsione di legge prima citata, è pur vero che lo status di IAP è espressamente riconosciuto dalla normativa in materia anche alle società di persone, a quelle di capitali e cooperative, per cui è indubbio che la applicazione del diritto di prelazione al solo proprietario IAP confinante persona fisica costituirebbe una ingiusta e ingiustificabile limitazione.

Pertanto, pur in presenza di una norma che dà adito a dubbi interpretativi, si può sostenere che la prelazione spetti anche alle società (di persone, di capitali o cooperative) IAP, in possesso della certificazione amministrativa di riconoscimento dello status e dell'iscrizione previdenziale del socio o dell'amministratore come IAP.

*Francesca Tascone*

Direttore

Area Legale e Reti di Impresa

Confagricoltura

*Per maggiori approfondimenti si può richiedere all'Unione provinciale Agricoltori di Ancona il Vademecum predisposto dalla Area Legale di Confagricoltura.*